

DECRETO
4/15
RACL. 1539/14
CRON. 2533/15

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

La dott.ssa Emanuela Muscas, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 1539 del R.A.C.L. dell'anno 2014, promossa ai sensi dell'art.28 legge n. 300/1970 da:

AAROI – EMAC (Associazione Anestesisti Rianimatori ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica), in persona del Presidente della Sezione Regionale, dott. Cesare Iesu;
ANAAO – ASSOMED, in persona del Segretario Regionale, dott.ssa Susanna Montaldo;
ANPO – ASCOTI – FIALS MEDICI, in persona del Segretario Regionale dott. Enrico Giua Marassi;
CIMO ASMD, in persona del Segretario Provinciale dott. Giancarlo Loy e del Segretario Regionale dott. Luigi Mascia;
FASSID (Federazione AIPaC, AUIPI, SINAFO, SIMeT – Dirigenti), in persona del coordinatore regionale dott. Carlo Sollai,
elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Andreozzi che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti a margine del ricorso

RICORRENTI

CONTRO

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU, in persona del Direttore Generale dott. Antonio Garau, rappresentata e difesa, giusta deliberazione di incarico n. 714 del 24.04.2014, in forza di procura a margine della memoria di costituzione dall'avv. Matilde Mura, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, in Cagliari

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le organizzazioni sindacali ricorrenti hanno denunciato la natura antisindacale della condotta dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, consistita nell'aver adottato l'atto aziendale senza procedere alla doverosa informazione – consultazione con le organizzazioni medesime.
Hanno esposto, in particolare, che con deliberazione del Direttore Generale n. 1233 del 31 luglio 2013 veniva adottato un primo atto aziendale, poi revocato a seguito dell'emanazione, in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 24/43 del 27 giugno 2013, delle nuove linee di indirizzo per la predisposizione degli atti aziendali e quindi sostituito dal nuovo atto aziendale adottato con

deliberazione n. 2030 del 18 dicembre 2013; che la Giunta Regionale, cui l'atto aziendale era stato trasmesso per l'approvazione ai sensi dell'art.9, comma 3, della L.R. n. 10/2006, dichiarava l'atto in questione conforme agli indirizzi con deliberazione n. 1/39 del 17 gennaio 2004 ed impartiva contestualmente ulteriori direttive disponendo, in merito alle strutture c.d. complesse, che *"al fine di contenere il numero delle strutture entro quello sopra indicato (n. 31) il Centro per il trattamento delle complicanze del diabete e la Cardiologia pediatrica potranno essere classificati come strutture complesse solo a seguito di una ulteriore valutazione dei volumi di attività delle stesse e del numero dei posti letto necessari a garantire gli standard di sicurezza"*; che con deliberazione n. 131 del 31 gennaio 2014 il Direttore Generale prendeva atto della richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 1/39 ed approvava il nuovo atto aziendale nel quale era stabilito, tra l'altro, il declassamento delle strutture sopracitate da complesse a semplici.

La doglianza dei sindacati ricorrenti riguarda, specificamente, la mancata osservanza da parte dell'Azienda Ospedaliera convenuta dell'obbligo di informazione e consultazione cui avrebbe dovuto attenersi prima di adottare sia la deliberazione n. 1233 del 31 luglio 2013, poi ritirata, sia il nuovo atto aziendale adottato con deliberazione n.2029 del 18 dicembre 2013, sia l'atto aziendale da ultimo adottato con deliberazione n. 131 del 31 gennaio 2014 a seguito delle modifiche attuate in linea con le nuove direttive regionali.

L'Azienda Ospedaliera Brotzu ha resistito in giudizio per contestare che l'atto aziendale dovesse formare oggetto di preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le argomentazioni che seguono.

E' noto che l'atto aziendale (previsto dall'art. 3, comma 1 bis, del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni) rappresenta lo strumento che consacra il modello di organizzazione e funzionamento dell'azienda sanitaria e ospedaliera prescelto dal Direttore Generale ed *".. individua in particolare le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale soggette a rendicontazione analitica, le competenze dei relativi responsabili e disciplina l'organizzazione delle ASL secondo il modelli dipartimentale, nonché i compiti e le responsabilità dei direttori di dipartimento e di distretto socio-sanitario"* (cfr. art.9, comma 1, L.R. n. 10/2006); lo stesso viene adottato dal Direttore Generale a seguito della verifica di conformità agli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, secondo un iter procedimentale previsto dall'art. 9, comma 1, della L.R. n. 10/2006.

I contratti collettivi per la dirigenza medica e veterinaria e per la dirigenza sanitaria, nel disciplinare il sistema delle relazioni sindacali stabiliscono, che *"nelle materie per le quali il CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione o la consultazione, l'informazione è preventiva"*, prevedendo come obbligatoria la consultazione sindacale in materia di

“organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche...” (cfr. art.6, lett. A) e C) del 3.11.05, sostanzialmente confermato dalle discipline collettive successive).

Le disposizioni richiamate non lasciano dubbi in ordine all'esistenza di un dovere di informazione e consultazione preventiva in capo all'Azienda ospedaliera nell'ambito del procedimento finalizzato alla elaborazione dell'atto aziendale, nel cui ambito sono senz'altro inclusi *“l'organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche”*, obbligo che, peraltro, ben si allinea con il principio generale dettato per le pubbliche amministrazioni dalla norma di cui all'art.6 del D.lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato, a mente della quale *“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1 comma 1 previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9”*(art.9 – partecipazione sindacale -: *“Fermo restando quanto previsto dall'art.5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione”*).

Ad avviso del giudicante non appare, invece, pertinente il richiamo fatto da parte attrice, a sostegno delle proprie difese, al combinato disposto degli artt.7 e 13 della L.R. 7 novembre 2012 n. 21, atteso che l'attuazione degli interventi di *“ristrutturazione della rete ospedaliera”*, regolamentata da una procedura che richiede una serie di consultazioni anche a livello sindacale, è cosa ben diversa dalla approvazione dell'atto aziendale, diretto a produrre effetti unicamente sull'organizzazione interna delle aziende sanitarie ed ospedaliere che lo adottano.

Come correttamente osservato dall'azienda convenuta, la rete ospedaliera è un atto di macroorganizzazione e razionalizzazione dell'intero sistema sanitario regionale che ha la funzione di equilibrare e coordinare i servizi ospedalieri e territoriali delle diverse aree della regione e che, pertanto, coinvolge tutte le aziende sanitarie e ospedaliere regionali ed altresì le strutture sanitarie private. Non è un caso che il processo di consultazione previsto dall'art.7 della L.R. n. 21/2012 preveda il coinvolgimento, oltre che delle organizzazioni sindacali, anche degli enti locali, delle ASL, delle Università, degli ordini e collegi delle professioni sanitarie e dei soggetti privati accreditati.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono deve dichiararsi il carattere antisindacale della condotta tenuta dall'Azienda resistente, incorsa nella violazione del dovere di informazione e consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali imposto dalla disciplina collettiva, e,

conseguentemente, devono sospendersi gli effetti della deliberazione del 31 gennaio 2014 n. 131, con obbligo della resistente di revocare qualunque atto già adottato in esecuzione della stessa. Va, invece, respinta la domanda attrice di condanna di risarcimento dei danni, genericamente allegati e in alcun modo comprovati.

Sussiste ed è attuale l'interesse delle organizzazioni ricorrenti alla pronuncia, atteso che la D.G.R. n. 24/17 del 17 luglio 2014 con cui la Regione ha disposto la sospensione con effetto immediato, da parte dei Direttori Generali, dell'efficacia degli atti aziendali adottati si giustifica con la ravvisata necessità di valutarne la congruenza con gli indirizzi di programmazione dettati dalla L.R. n. 21/2012, con la conseguenza che, superato positivamente il vaglio in questione, gli atti stessi potranno riprendere a spiegare i propri effetti.

Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'Azienda Brotzu in ragione della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso dichiara il carattere antisindacale del comportamento tenuto dall'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e, per l'effetto, sospende l'efficacia della deliberazione del Direttore Generale del 31 gennaio 2014 n. 131 e ordina alla resistente di revocare qualunque atto già adottato in esecuzione della stessa.

Rigetta la domanda attrice di condanna al risarcimento dei danni.

Condanna l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu alla rifusione delle spese in favore delle organizzazioni sindacali ricorrenti, liquidandole in € 2.700,00, oltre accessori di legge, spese generali del 15% e spese per il contributo unificato.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Cagliari, 2 marzo 2015

IL CANCELLIERE

Funzionario Giudiziario
(Angela Serra)

Depositato in Cancelleria
Cagliari, 2 MAR 2015

Funzionario Giudiziario
(Angela Serra)

IL GIUDICE

Uscirella Serra